

ANNA MONIA ALFIERI

***Scuola Pubblica  
Famiglia  
Società Civile:  
i Fondamentali  
1948 - 2013***

*01 LUGLIO* 2013

FIDAE LOMBARDIA – VIA QUADRONNO, 15 - 20122 MILANO



*Federazione Istituti di Attività Educative  
Regione Lombardia*

Via Quadronno, 15 - 20122 Milano

Tel. 0258300750 - Fax 0258300857 - mail: [presidente@fidaelombardia.it](mailto:presidente@fidaelombardia.it)

*Suor Anna Monia Alfieri  
Presidente*

**SCUOLA PUBBLICA, FAMIGLIA, SOCIETA' CIVILE:  
I FONDAMENTALI 1948 - 2013**

---

Tempi di crisi: oltre l'affanno, la preoccupazione, lo sconcerto, iniziano ad emergere la "riflessione", il "pensiero". A maggior ragione nel mondo della Scuola, che di questi ultimi è... maestra. Le risposte del Ministro alle emergenze presentate dalla VII Commissione, lasciano trasparire tutte le urgenze irrisolte da decenni, che puntualmente emergono ad ogni cambio di governo. Ma da qualche anno la necessità di una svolta sta diventando più puntuale e mirata: accanto ad una maggiore consapevolezza del diritto di scelta educativa da parte della famiglia, si evidenzia in tutta la sua drammaticità che il sistema rigidamente centralistico, in cui oggi l'istruzione si trova immersa, necessita urgentemente - pena il collasso - che sia innestato un percorso di autonomia e concorrenza virtuosa, in grado finalmente di dare respiro e orizzonte ad una scuola che stenta non solo nelle valutazioni interne, ma anche sul piano dei confronti internazionali.

E' sempre più insistente il discorso su scuole che, essendo pubbliche ex L. 62/2000, gestite da comitati di genitori e/o insegnanti, enti non profit, dirigenti scolastici - e pertanto *non necessariamente gestite dallo Stato* -, autonome nei percorsi formativi, possano utilizzare risorse economiche assegnate dallo Stato e frutto del gettito tributario. Tale autonomia, naturalmente, riguarderebbe anche l'arruolamento del personale: è chiaro ormai che il sistema vigente dei concorsi per la selezione degli insegnanti non genera una classe docente adeguata per competenza e motivazione. D'altra parte sono i buoni insegnanti a fare una buona scuola e anche le maggiori risorse, pur indispensabili, non faranno migliorare miracolosamente il sistema scolastico.

Almeno sperimentare un modo diverso di fare scuola non è più rinviabile, per i motivi che tutti possono constatare. Ogni anno che passa diventa sempre più indispensabile la parola determinante della famiglia in ordine alla scelta educativa, nonché la conseguente liberazione di quelle energie positive che sicuramente esistono nelle scuole e che non riescono ad essere messe in campo perché imbrigliate in un sistema burocratico fuori dal tempo e dal buon senso. Certamente, il sostenere l'utilità di una formazione pubblica non statale è infatti ancora un tabù ideologico in Italia, come le polemiche intorno al referendum bolognese di maggio hanno

dimostrato, ma sta diventando, per chi liberamente non solo ragiona ma cerca il compiersi del diritto – in primis la Famiglia -, l'unica via di salvezza.

Il presente strumento intende offrire un fondamento giuridico incontrovertibile alle istanze rappresentate con sempre maggior intensità sul tema accennato sopra e – con particolare efficacia – al tema del diritto alla libertà di scelta educativa da parte della Famiglia.

Proviamo a ripercorrere in modo intelligente, fondato storicamente, il tracciato dal 1948 ad oggi in un confronto alternanza Italia – Europa.

**I “TERMINI” IN GIOCO.** Anzitutto, in Italia si continua superficialmente a confondere:

1. **“scuola pubblica” con “scuola gestita dallo Stato”**, mentre è ormai noto ad ogni persona minimamente colta che per “Scuola Pubblica”, si intendono la “Scuola Pubblica Statale” e la “Scuola Pubblica Paritaria”, comprese nell'unico Servizio Nazionale di Istruzione. Questo è lo status quo di diritto e di fatto, ex L. 62/2000, che lo si voglia o no;
2. **“scuola pubblica paritaria a gestione privata” con “scuola privata” non paritaria e quindi non pubblica**, mentre è chiarito e definito da ben 13 anni nella Legge 10 Marzo 2000, n. 62: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 che, rifacendosi al principio costituzionale della libertà educativa, sancisce all'art. 1 comma 1. *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.”* Tale affermazione ha una rilevanza sostanziale, in quanto riconosce il carattere pubblico delle scuole paritarie, termine con cui definisce tutte “le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie”
3. **“scuola pubblica paritaria, cattolica o non”, con “scuola privata assimilabile al diplomificio”**, mentre la realtà indica che la scuola pubblica paritaria, cattolica o non, è ontologicamente “altro” dai diplomifici, che rappresentano lo 0,5% del totale del settore istruzione, e che comunque la stesse buone scuole pubbliche – statali e paritarie – desidererebbero vedere ... *“rasi al suolo, con successivo spargimento di sale”*.

Per proseguire ci si pone una prima domanda: **Cosa alimenta queste letture tanto confuse e distorte, quanto lontane dalla realtà? Possiamo pensare che sia solo il “pregiudizio ideologico”, oppure c'è di più?**

Nonostante la Legge sulla Parità (62/2000) riconosca che la scuola statale e la scuola paritaria sono entrambe pubbliche e facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione, permangono le *difficoltà applicative* della stessa. La parità tra scuole statali e non statali deve divenire *effettiva*,

per evitare dannose conflittualità e far sì che tra esse si stabilisca un rapporto realmente costruttivo, *conditio sine qua non* di un pluralismo educativo. Il confronto e la collaborazione a pari titolo tra istituti pubblici, statali e non statali, possono contribuire efficacemente a rendere più agile e dinamico l'intero sistema scolastico, per rispondere meglio all'attuale domanda formativa e facilitare la scelta educativa delle famiglie, come precisa la Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012, *Il diritto alla libertà di scelta educativa in Europa*.

La legge 62/00 rappresenta – nonostante la sua incompiutezza – un piacevole quanto unico “fenomeno” di continuità in un processo tutto italiano che spesso compie un passo in avanti e due indietro: mentre si afferma un principio si smentisce l'ipotesi che lo regge, mentre si auspica e si promette un passaggio se ne sacrifica uno altrettanto importante. Ad oggi, infatti, *non si riesce a giungere in modo completo ed unitario alla riforma del sistema scolastico di istruzione e formazione, che ponga l'Italia al livello di membro dell'Unione Europea* - ove la responsabilità educativa in un pluralismo di offerta formativa nel suo libero esercizio è quotidiana realtà – *poiché la modalità di azione tutta italiana, a volte, ha la curiosa manifestazione della ripartenza dal punto zero che “resetta” il percorso compiuto.*

Maschera ma non rimedia al limite suddetto un secondo limite, che sembra riconducibile *al fatto che il pensiero del singolo si eleva al di sopra del “buon senso collettivo”, quello strano individualismo che lega a sé le leggi, le riforme, tanto da dar loro il proprio nome.* Il successore, animato dalla sua originale identità, non intende confondersi con il predecessore, tanto da sentirsi in dovere di lasciare il proprio nome su un'altra riforma, e poco male se si perde un patrimonio storico e peggio se è evidente che leggerà al contingente il proprio operato... legislatori a cui interessa rendersi eterni nel presente dimenticando anche il passato e confondendo il futuro.

Ripercorriamo quindi, attraverso alcuni documenti fondanti i *principi che in Europa sono alla base di un Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione Integrato*, ove la responsabilità educativa è possibile attraverso il libero esercizio della libertà di scelta educativa della famiglia in un pluralismo educativo.

## **Risoluzione del Parlamento Europeo 13.03.1984:**

### **LIBERTA' D'INSEGNAMENTO NELLA COMUNITÀ EUROPEA**

#### **IL PARLAMENTO EUROPEO**

*Chiede*

#### **I. che vengano riconosciuti i seguenti principi nell'ambito della Comunità europea:**

**1. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;**

**2. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento senza discriminazione di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose. di nazionalità o di condizione sociale o economica;**

**3. per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo;**

**4. il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;**

**5. l'istruzione e l'insegnamento hanno per obiettivo il completo sviluppo della personalità, come pure un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;**

**6. la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;**

**7. la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica. Per esplicitare:**

- **tale libertà deriva dal diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata;** parimenti, ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica. Possiamo pensare che la Scuola Cattolica privilegi Dio e che la Scuola Statale privilegi l'Ateismo? Sarebbe cosa gravissima che gli Italiani possano strumentalizzare l'istruzione per giungere a quanto l'intelligenza e il buon senso definirebbero "meta del nulla". E comunque ciò non rappresenta la *quaestio* di specie visto che, come si vedrà oltre, il 13.06.2013 l'Unione Europea chiarirà anche questo dubbio strumentale;

- non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell'istruzione non confessionale; *lo Stato non può raccomandare ma neanche ostacolare*. Guardando al nostro Sistema Nazionale d'Istruzione potremmo senza ombra di dubbio rilevare un "utilizzo senza sostegno" della scuola pubblica statale e un "utilizzo non dichiarato" della scuola pubblica paritaria. Ma ciò che incuriosisce è lo strano fenomeno che emerge dalla lettura della stampa di questi giorni. Si registra un passaggio da uno Stato che cura con palliativi il Sistema Scolastico Italiano, a "cittadini" che, ergendosi a depositari assoluti del sapere e della scienza, dimenticano che - "come nani sulle spalle dei giganti" (Bernardo di Chartres) - non c'è "Futuro" senza "Memoria" e non c'è "Presente" senza "Contesto". Questi personaggi si isolano in una strana logica stringente di un'idea fissa trasformata in quel punto d'appoggio che, al contrario di quanto affermava Archimede, non servirà a sollevare il mondo bensì a far implodere,

insieme al sistema scolastico, tutta la società italiana. *L'oggetto della questione non è la scuola cosiddetta privata, bensì la Famiglia, privata del suo diritto a scegliere in ambito educativo, il cui collasso è l'obiettivo finale per chi desidera assicurarsi la "gestione" della generazione futura.*

- in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta, **come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 30:** *"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio"*. Compito dello Stato è quindi consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari, **come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 33 comma 2-3:** *"La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato"*.

- il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti paritari, **come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 33 comma 6:** *"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"* e come si può ben desumere dalla **disciplina dell'autonomia scolastica**, piuttosto che **dai documenti in essere sia presso la scuola pubblica statale che presso la scuola pubblica paritaria quali: Piano dell'offerta formativa, patto educativo.**

**8. gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali, come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 33 comma 4:** *"La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali."* **E come enuncia la Legge 62/2000:** *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"*).

**9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale. Tale diritto è ancora inattuato.**

**UN DIRITTO RICONOSCIUTO MA NON GARANTITO NEL SUO LIBERO ESERCIZIO E' UNA INGIUSTIZIA SOCIALE VERSO LA FAMIGLIA,**

## **Il Parlamento Europeo chiede inoltre**

### **II. che, per l'attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti misure:**

1. al fine di agevolare l'assunzione post-scolastica di attività professionali, il Consiglio emana, deliberando, a norma dell'articolo 57 del Trattato CEE, direttive intese al reciproco riconoscimento di certificati, diplomi e altri titoli, ponendo su un piano di parità, i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la Commissione deve vigilare affinché nell'applicazione di questa direttiva venga garantita tale libertà negli Stati membri;

2. i Ministri della Pubblica Istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano terminato gli studi — siano essi avvenuti in scuole statali o in scuole riconosciute dallo Stato —, adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una equipollenza sostanziale fra titoli rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato;

**3. le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazioni della libertà di istruzione; in Italia assistiamo ad un crescendo di violazione della libertà di istruzione;**

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri della Pubblica Istruzione, al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Spagna e del Portogallo. **L'Italia aveva la Costituzione del 1948** che parlava di "riconoscimento della libertà di istruzione". Forse oggi il Presidente dovrebbe inviare il testo all'Italia richiamandola seriamente all'applicazione dei principi a tutela di un Diritto Fondamentale da Lei stessa enunciato nella propria Carta costituzionale...

## **Risoluzione UE n.1904, F-67075, Strasburgo 4 ottobre 2012**

### **IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA IN EUROPA**

1. L'Assemblea parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto all'educazione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa realizzarsi ed assumere il suo ruolo all'interno della società. Per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale. A questo

riguardo le autorità pubbliche (lo Stato, le Regioni e gli Enti locali) hanno un ruolo fondamentale e insostituibile che garantiscono in modo particolare attraverso le reti scolastiche che gestiscono (di seguito “scuole pubbliche”).

**2. E’ a partire dal diritto all’educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa.** Questo passaggio è molto interessante, poiché a distanza di 28 anni circa il Parlamento Europeo riprende la Risoluzione UE 1984 che parte dalla libertà di insegnamento e le fa fare un passo avanti, giustificandola non come punto di partenza bensì come punto di arrivo. Cioè afferma che la libertà di insegnamento è possibile solo se c’è la libertà di scelta educativa, ritenendola quindi quel diritto primordiale che è segno di un Paese che, riconoscendo e custodendo il diritto all’educazione, rende possibile un aspetto importante della democrazia e cioè la LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO. Come mai questo passaggio? Cosa era successo in questi 28 anni? Si era fuori dalle grandi guerre dichiarate ma si stavano attraversando regimi totalitari che in modo subdolo, agendo sulla libertà della base (potremmo dire della famiglia) impedivano la libera espressione della stampa prima, dell’educazione poi, soggiogando così chi doveva scegliere. Ecco cosa ha capito l’Europa. Difatti inverte l’ordine degli addendi aprendosi la strada a passaggi ancora più interessanti. Questo diritto, che è intimamente legato alla libertà di coscienza, si iscrive nel contesto dell’articolo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (STE n.9). Esso comporta l’obbligo per tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa nell’esercizio delle funzioni che essi svolgono nell’ambito dell’educazione e dell’insegnamento, di rispettare “il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche”, per quanto esse sono compatibili ai i valori fondamentali del Consiglio d’Europa. Ecco il passaggio straordinario di alta civiltà che apre la strada alla Democrazia, alla denuncia del rischio che si incorre se non ci si adopera nel più breve tempo possibile a favorire questa libertà di scelta educativa della famiglia secondo le proprie convinzioni in un pluralismo educativo. I rischi sono già alla nostra attenzione:

- **famiglie sempre più fragili** che forse non credono neanche più a questo diritto e il cui mancato esercizio non appare più un sopruso. C’è tutto un lavoro di presa di coscienza da compiere, a tutti i livelli culturali e sociali;
- **se poi non so più riconoscere il mio diritto, non riesco più a riconoscere quello dell’altro, come non individuo più il mio dovere.** Dunque si giunge allo sfascio della comunità e del desiderio di condurre la storia: segno di un Paese che non ha più attori che si proiettano determinando le sorti dei suoi abitanti, ma personaggi che aspettano... e che spostano la responsabilità;
- **Monocolore educativo anziché pluralismo** che rende la vita e la storia a colori. La persona umana è il risultato di un bambino e della sua società. Se crediamo che l’unica parola sull’educazione di questo bambino possa provenire non più dalla Famiglia, non più

dalla società pluralista, bensì solo ed esclusivamente da un'unica opzione, la c.d. scuola di Stato - che per quanto sia eccellente è pur sempre l'unica chance - siamo destinati ad avere un uomo autoreferenziale che avrà solo se stesso come misura dell'esistenza e della nazione.

Ecco cosa l'Europa, saggiamente, dice a 28 anni dalla Risoluzione UE e a 64 anni dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'UOMO: **art. 26 comma 3**. "I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli". L'Italia è l'unico paese che, a distanza di 64 anni dalla propria Costituzione non ha saputo, e/o non ha voluto rendere possibile ciò che è naturale in tutta Europa, dai paesi più laici a quelli cattolici e non, ma che hanno compreso che solo attraverso la formazione di giovani uomini e donne, capaci di maturare un pensiero critico verso se stessi, la società e il mondo avrebbero assicurato le sorti della loro nazione.

**3.** L'Assemblea si rallegra del fatto che il diritto alla libertà di scelta educativa sia riconosciuto nelle costituzioni e legislazioni della gran parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Ritene che, in un quadro giuridico nazionale appropriato, le scuole che non sono gestite dallo Stato (di seguito "scuole private", indipendentemente dalla terminologia e dalle diversità specifiche nei diversi paesi) possano favorire lo sviluppo di una educazione di qualità e l'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda delle famiglie.

#### **4. Pertanto l'Assemblea raccomanda agli Stati Membri del Consiglio d'Europa:**

4.1. di preservare il ruolo delle autorità pubbliche nel quadro dell'educazione e la presenza delle scuole pubbliche su tutto il territorio, come pure il principio di neutralità dello stato e il pluralismo nei sistemi nazionali di educazione;

4.2. d'assicurare la vitalità e la qualità della rete delle scuole pubbliche

4.3. di riconoscere chiaramente per legge allorché non sia stato ancora fatto:

4.3.1. il diritto di aprire e gestire istituti di insegnamento privato, perlomeno nell'insegnamento primario e secondario, **diritto riconosciuto all' art. 33 3° comma della Costituzione Italiana**: "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato" (*si allega studio*). **Ma tale diritto è a rischio di essere gravemente compresso, stante il Punto 9 della Risoluzione UE 1984, non ancora attuato, come da riquadro sopra evidenziato;**

4.3.2. la possibilità per questi istituti di fare parte del sistema nazionale di educazione, **come riconosciuto dalla Legge 62/2000, da cui si evidenzia che ne fanno parte di diritto e di fatto**: "1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita";

4.3.3. la possibilità per i loro allievi di conseguire i medesimi diplomi che si ottengono al termine della frequenza di una scuola pubblica, **come sancito dalla Costituzione Italiana art. 33 4° comma**: "La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali". E che trova **il suo riconoscimento ulteriore nella Legge**

**62/2000:** “Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6”.

4.4. di non sottomettere questo riconoscimento se non a condizioni oggettive, eque e non discriminatorie; **così è nella Legge 62/2000:** “3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. (...)

5. *La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:*

- a. *un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;*
- b. *la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;*
- c. *l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;*
- d. *l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;*
- e. *l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;*
- f. *l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;*
- g. *personale docente fornito del titolo di abilitazione;*
- h. *contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.*

6. *Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità”;*

4.5 di garantire, con queste condizioni, con norme applicabili agli istituti privati e con un sistema di controlli regolari, di accreditamento e di valutazione della qualità; **così avviene nel rispetto della Legge 62/2000 5:** “Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti”.

**Ma anche qui NON È ANCORA ASSICURATO L'INCIPIT del Richiamo dell'UE 04/10/2012 che si riscrive:**

1. L'Assemblea parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto all'educazione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa realizzarsi ed assumere il suo ruolo all'interno della società. Per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale. A questo riguardo le autorità pubbliche (lo Stato, le Regioni e gli Enti locali) hanno un ruolo fondamentale e insostituibile che garantiscono in modo particolare attraverso le reti scolastiche che gestiscono (di seguito "scuole pubbliche").
2. **E' a partire dal diritto all'educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa.** Questo diritto, che è intimamente legato alla libertà di coscienza, si iscrive nel contesto dell'articolo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE n.9). Esso comporta l'obbligo per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento, di rispettare "il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche" per quanto esse sono compatibili ai i valori fondamentali del Consiglio d'Europa.

**Tutto ciò nonostante un secondo richiamo.** Così recita infatti al punto 6 la Risoluzione n. 1904, F-67075, UE 04/10/2012:

6. Infine l'assemblea raccomanda agli stati Membri del Consiglio d'Europa:

**6.1. di procedere rapidamente alla analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa**

6.2. di assicurare una messa in opera progressiva di queste riforme a ciascun livello di governo (Stato, Regioni, Enti locali) secondo le proprie competenze in materia al fine di andare verso miglioramenti sistematici auspicabili in termini ragionevoli e tenendo conto delle implicazioni di disponibilità finanziaria

GIUNGIAMO COSÌ AD UNA PRIMA TAPPA DEL NOSTRO PERCORSO DA CUI RILEVIAMO CHE :

LA COSTITUZIONE ITALIANA, LA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA DAL 1948 AD OGGI RACCONTANO DI UN SISTEMA SCOLASTICO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE INTEGRATO, FONDATA SULLA LIBERTÀ DI SCELTA DELLE FAMIGLIE E SULLA CONSEGUENTE PLURALITÀ DI OFFERTA FORMATIVA.

---

- 1. Diritto soggettivo: Art. 30 Costituzione = Libertà di scelta educativa della famiglia**  
*“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.*  
**Risoluzione del Parlamento Europeo LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO NELLA COMUNITÀ EUROPEA approvata il 13.03.1984**  
*7. La libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica; tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli tra le diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; parimenti, ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;*
- 2. Pluralismo educativo: Art. 33 della Costituzione, Legge 62/00, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Risoluzione UE del 1984 e del 2012 =**  
Scuola pubblica costituita dalla Scuola pubblica paritaria e Scuola pubblica statale ove la scuola pubblica paritaria non è identificata con la scuola confessionale.  
Tale Libertà educativa si concretizza, sul piano sociale, nella possibilità data a enti e privati di “Istituire scuole ed istituti di educazione” (**art. 33**), e l'opera sociale di queste scuole, aggiunge il testo costituzionale, deve essere favorita dalle istituzioni statali “sulla base del principio di sussidiarietà” (**art. 118**). Il sostegno che lo Stato dichiara di voler offrire alle scuole comprende sia l'ambito finanziario, esplicitato nell'intenzione di favorire le loro attività, sia quello dell'autonomia. Ad esse la legge deve assicurare piena libertà, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (**art. 33**) “*La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.*”

Il nostro percorso, che è portatore di una logica temporale innegabile, si scontra con un limite importante che traccia la distanza del percorso de facto italiano allontanandolo da quello Europeo.

Il nostro sistema accenna al concetto di parità, e si evince con chiarezza che tale termine, mentre indica uguaglianza, “pareggio”, non precisa la portata del confronto, né l’evoluzione possibile di questo confronto.

Nel sistema italiano la parità tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche non statali dipende dalla configurazione delle scuole di Stato e dalla loro evoluzione e viene a significare un adeguamento delle scuole non statali a quelle statali (Sandro Scoppa), ritenute come lo “status di riferimento”.

Il pregio della L. 62/00 giunge sino ad oggi in tutta la sua pienezza avendo finalmente il passaggio dalla “scuola di Stato” al “sistema nazionale di istruzione”: il servizio pubblico dell’istruzione non è più erogato solo dalla scuola statale, alla quale si affianca il principio di sussidiarietà e l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

La legge 62/00 poteva (e può) aprire i cittadini a questo scenario:

Il sistema di istruzione è un complesso equilibrio di diversi fattori della cui unità sostanziale resta comunque garante lo Stato. La novità è il trasferimento di funzioni ora verso il sistema dell’ordinamento regionale, ora verso i singoli istituti scolastici.

A parte l’incertezza nella definizione dei compiti dello Stato, resta sempre evidente il “punto di non ritorno”, rispetto all’istruzione pubblica: *la Buona Scuola Pubblica, autonoma, è statale e paritaria*; la Famiglia arriverà ad esercitare il proprio assoluto diritto di scelta senza vincoli economici; l’interazione tra scuole pubbliche porterà ad una seria definizione delle rispettive mission e dei rispettivi piani dell’offerta formativa, a tutto vantaggio della crescita educativa dei singoli e della *res publica*.

Pur tuttavia se, a 13 anni dalla Legge 62/00, questi principi enunciati e riconosciuti come fondanti la civitas non sono stati sufficienti a garantire il libero esercizio del diritto all’educazione che rappresenta anche il dovere all’educazione per la famiglia, appare necessario in questa sede e per il “progresso sociale” individuare vie percorribili per superare quelli che sono i “punti limitanti” della stessa Legge definita anche la cd “legge incompiuta”. Ciò non ha tolto e non toglierà lustro ad una Legge dalla portata straordinaria ma è necessario per individuare un percorso che la rende applicabile ed applicata (al contrario sarebbe doveroso domandarsi a cosa servono i principi se non vengono applicati?).

Potremmo forse – senza troppa difficoltà – convincerci che anche la Legge 62/00 non riesce a svincolarsi di quella cultura della frammentarietà che spesso rallenta il “progresso” che necessita di continuità e di riforme unitarie e complessive ben radicate sui principi fondanti e protese al futuro attraverso l’indicazione della loro fattiva operatività. Se pensiamo che ciò abbia una sua logica certamente non potrà non “caratterizzare” il nostro pensare una riforma del sistema scolastico di istruzione e formazione italiano che se da un canto domanda un sistema legislativo omogeneo, unitario, armonioso dall’altro domanda un saldo ancoraggio a quei principi che lo

fondano e come tali domandano letture complessive e autentiche non riconducibili alla frammentarietà e al contingente.

Il panorama italiano così stridente e divergente dall'Europa certamente non spiegherà la ragione che spinge l'Italia, soprattutto in un tempo di crisi, a non voler rendere possibile la libertà di scelta educativa della famiglia e il pluralismo educativo, in una logica di civiltà e di spending review.

In tal modo, mentre noi pensiamo di poter sanare il deficit pubblico togliendo quei centesimi destinati alla scuola paritaria, si avvia così il processo del collasso del welfare, perché ogni ragioniere mediamente preparato saprebbe che le scuole paritarie rappresentano un fornitore per l'economia dello Stato che rappresenta il primo finanziatore.

### 3. Spending Review

Quanto costa un alunno nell'insegnamento pubblico? A tal fine occorre la ferma volontà di condurre uno studio che sia indirizzato a individuare il costo di un allievo in un sistema scolastico nazionale pluralista che garantisca la libertà di scelta educativa alla famiglia senza alcun condizionamento economico. La sostenibilità di questo costo, garantendo un'offerta formativa eccellente, domanda la *presenza di alcuni elementi fondanti*:

**a)** *l'azzeramento dello spreco* attraverso l'introduzione di elementi di rivisitazione gestionale organizzativa della scuola; **b)** *l'autonomia* seppur controllata del dirigente scolastico di poter scegliere i docenti superando l'ostacolo dell'ammortizzatore sociale; **c)** *la gratuità della scolarizzazione per le famiglie* che hanno già pagato il servizio pubblico in fase di tassazione; **d)** un'azione chiara e definita di *Accreditamento* delle scuole pubbliche paritarie secondo i principi già enunciati dalla legge sulla parità; **e)** il logico e doveroso *passaggio* da uno "Stato Gestore" e "Controllore" delle scuole pubbliche statali e "Controllore" delle scuole pubbliche paritarie ad uno "Stato Garante" che controlli cioè la permanenza dei requisiti che sono alla base dell'Accreditamento, cioè della Parità, sia per la scuola pubblica paritaria che per la scuola pubblica statale.

E' necessario uno studio che abbia come obiettivo l'individuazione del **Costo della Scolarizzazione di un Allievo** NON il **Costo di un Allievo alla Scuola**. La differenza è sostanziale poiché, mentre il primo si basa sul costo "**Costo Standard**"- costo definito in base a una costruzione ex ante dell'impegno economico che l'unità produttiva dovrà sostenere per l'esecuzione del ciclo produttivo -, il secondo si fonda sul "**Costo Sostenuto**" che produce la c.d. "**Retta di Pareggio**". *In sintesi*: il Costo Standard viene definito in base a predefiniti livelli di efficienza e di prezzo in relazione a determinate condizioni operative in uno specifico lasso temporale, mentre il Costo Effettivo, rappresentando gli oneri realmente sostenuti per la produzione di un bene/servizio, che dunque necessita di copertura, produce la c.d. "retta di pareggio".

Pertanto il **Costo Standard** si fonda insindacabilmente sugli elementi correttivi ad un sistema scolastico viziato che hanno concorso a determinarlo:

- Efficienza gestionale, con un assoluto bando allo spreco
- Gestione efficace delle risorse
- Classi al completo
- Costo standard coperto dalla spesa pubblica.

Il sorprendente risultato che si riuscirebbe a dimostrare, oltre la sostenibilità economica per lo Stato della politica "parità", sarebbe quello di trovare risorse che, liberate allo spreco, potrebbero essere destinate a copertura del deficit pubblico.

Considerato che il "costo sostenuto" dallo Stato per un allievo che frequenta la scuola pubblica statale è pari a euro **7.319,00** (Fonte dei dati: MIUR, La scuola in cifre 2012 cfr Tabella del MSC che si allega) per un numero di allievi pari a n. **7.865.445** il costo annuo complessivo sostenuto è pari a euro **57.571.000.000**.

Di contro per i **1.072.560** studenti che frequentano la scuola pubblica paritaria il costo sostenuto dallo Stato è pari ad una spesa media per tutti i gradi di scuola di **euro 476** con un costo complessivo sostenuto di **euro 511.000.000**.

Principi costituzionali che allargano al mondo, gettano lo sguardo lontano e aprono a principi economici efficienti:

- a) Libera concorrenza con il controllo di uno stato garante
- b) Accredimento che apre alle Scuole di qualità
- c) Sostenibilità economica e risparmio
- d) Apertura all'Europa e al mondo

Il 13 Giugno 2013 il Parlamento Europeo approva la Risoluzione: ***Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 13 giugno 2013 sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo.*** Punti certi per l'Europa e gli Stati Membri (naturalmente esclusa l'Italia) sono:

- a) la libertà di scelta educativa,
- b) il pluralismo educativo,
- c) le azioni tese a favorire la scuola pubblica statale e pubblica paritaria

Gli stessi punti sono, sulla carta, fondanti per l'Italia che li individua e li riconosce molto prima nel 1948, ma che dimentica, trascura, distrugge da allora ad oggi, con la risultanza di un deficit pubblico sempre più crescente, una ingiustizia sociale dilagante che, mentre attribuisce alla famiglia la responsabilità educativa, ne ostacola il libero esercizio. Ciò pone l'Italia agli ultimi posti Ocse come risultati degli studenti, riconoscimento e investimento nella professionalità dei docenti, all'ultimo posto nell'impiego di risorse nell'istruzione, ai primi posti nell'impiego non efficiente degli investimenti e della spesa pubblica (troppi docenti e mal pagati, con risultati pessimi). In aggiunta, come se non bastasse, la scuola non forma al lavoro e i giovani non riescono a collocarsi nel lavoro in Italia come in Europa. Interessante come l'avvicinarsi dei Governi e dei Ministri abbia negli anni individuato e rilevato sempre i medesimi limiti sopra accennati, denominati in modo differente con la speranza che ciò potesse offrire loro innovative soluzioni.

Occorre la ferma volontà di ricomporre in modo armonioso e continuativo il nostro sistema scolastico riprendendo le fila dal 1948 ad oggi senza interruzioni, smentite, discontinuità e confusione. Questo processo domanda una grande novità: semplicità e continuità. Anni ed anni di confusione e di non senso ormai rischiano di aprire una frattura insanabile.

Ripartiamo realmente dal punto zero che ci veda collocati nel 1948 ripercorrendo il percorso logico che ci porta così alla legge 62/00 con tutti i suoi pregi e i suoi limiti che se riletti potranno finalmente consentire al sistema scolastico italiano di recuperare dignità. Ci si stupisce come principi così elementari e semplici non riescano a nutrire le menti laiche.

Continuiamo il nostro percorso che ci ha visti compiere un passaggio logico che, partendo dalla Risoluzione UE del 1984 prima e del 2012 poi ritrova pienamente quei principi nella Costituzione Italiana sin dal 1948 che giungono sino alla legge 62/00. Due conclusioni:

### *PRIMA CONCLUSIONE*

*Questo percorso ha confermato in modo inequivocabile e documentato, che in Italia, come è normale che sia, “La responsabilità educativa spetta alla famiglia che ha pertanto in capo a sé il dovere e dunque il conseguente diritto di esercitare liberamente la propria scelta educativa. Scelta che si può esercitare in uno Stato che favorisce in ogni modo (superando ogni ostacolo economico e ideologico) un Sistema scolastico di Istruzione integrato, composto da scuola pubblica statale e paritaria entrambe scuole di carattere pubblico. Nello specifico, la qualificazione oggettiva del servizio dell’istruzione come pubblico è che non è tale in quanto “gestito da un soggetto statale”, ma, al contrario, in quanto “servizio di interesse generale” come indicato dal Consiglio di Stato.*

Di conseguenza ciò che qualifica un servizio come pubblico è una caratteristica intrinseca allo stesso, non dipendente dal soggetto gestore. Che quest’ultimo possa avere una fisionomia varia e distinta si evince dal principio di sussidiarietà orizzontale, che riconosce l’autonoma iniziativa privata, e nello specifico dall’art. 118 della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

Pertanto possiamo desumerne che il “servizio pubblico” della formazione e dell’istruzione può a pieno diritto essere sia a gestione privata sia a gestione statale, con l’auspicio, in quest’ultimo caso, che gestore e controllore non si identifichino.

Ne è riprova il fatto che i servizi finanziati dalle imposte non sono necessariamente gestiti soltanto dallo Stato, ma da Enti accreditati, che rispondono a determinati requisiti stabiliti dallo Stato stesso. *Il modello europeo conferma la conclusione che la qualifica di “servizio pubblico” non deriva dalla qualifica del “soggetto gestore”, bensì a) dalla intrinseca utilità del servizio stesso, b) i cui requisiti sono indicati e valutati dallo Stato, c) che ha compiti di controllo del soggetto gestore (enti privati e pubblici) di tale servizio. Questo principio favorisce nel resto d’Europa la libertà di scelta, da parte delle famiglie, di un servizio educativo pubblico tra una pluralità di gestori accreditati.*

*Mentre si sono ritrovati questi principi di diritto e di fatto anche nel sistema italiano si è chiarito e dimostrato che in una logica di spending review percorrere sino in fondo questo sacrosanto diritto può produrre un risparmio non indifferente e un sistema di qualità (proprio come l’Europa affermava nel 1984).*

## **Si riportano stralci della Risoluzione Ue approvata il 13.06.2013:**

*“l’obiettivo e il campo di applicazione degli orientamenti dell’UE dovrebbero essere la promozione e la protezione della libertà di religione o di credo nei paesi terzi, l’inclusione della libertà di religione o di credo in tutte le azioni esterne dell’UE e le politiche unionali in materia di diritti umani nonché l’elaborazione di parametri, criteri e standard chiari come pure la definizione di un approccio pratico al fine di rafforzare la promozione della libertà di religione o di credo nelle attività dei funzionari delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri, così da contribuire a una maggiore coerenza, efficacia e visibilità dell’UE nelle sue relazioni esterne;*

### **Definizioni**

- *poiché l’efficacia della loro attuazione dipenderà da questo, occorre che gli orientamenti garantiscano la chiarezza delle definizioni utilizzate e la piena e adeguata protezione del diritto alla libertà di religione o di credo, conformemente al diritto internazionale nelle sue espressioni private e pubbliche nonché nella sua dimensione individuale, collettiva e istituzionale, ivi inclusi il diritto di credere o meno, il diritto di cambiare religione o credo, la libertà di espressione, riunione e associazione e il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni morali, siano esse religiose o non religiose; la chiarezza delle definizioni e la piena protezione devono altresì essere garantite per quanto concerne il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni legate alla religione o al credo e il rispetto della loro autonomia, il diritto all’obiezione di coscienza, il diritto di asilo, il diritto di osservare i giorni di riposo e di celebrare le festività e le cerimonie rituali conformemente ai precetti della propria religione o del proprio credo nonché il diritto fondamentale alla protezione della proprietà.*

### **Proporzionalità**

- *come indicato nella bozza di orientamenti, conformemente ai principi accettati dalla comunità internazionale non è possibile imporre restrizioni alla libertà dall’obbligo di avere o adottare una religione o un credo e alla libertà dei genitori e dei tutori legali di impartire un’educazione religiosa e morale; qualsiasi altra manifestazione del diritto alla libertà di religione o di credo non può essere oggetto di «restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui» (8); allo stesso tempo, le restrizioni devono essere interpretate con rigore, direttamente collegate alla protezione dei diritti altrui e proporzionate, per cui è necessario trovare il giusto equilibrio; gli orientamenti dovrebbero pertanto insistere sul criterio di proporzionalità;*

### **Istruzione**

- *come stipulato dalle norme riconosciute a livello internazionale, i genitori o i tutori legali hanno la libertà di assicurare che i figli ricevano un’istruzione religiosa e morale in linea con le loro convinzioni, e il bambino non dovrà essere costretto a ricevere insegnamenti in materia di religione o credo contro la volontà dei genitori o dei tutori legali, secondo il principio guida dei migliori interessi del minore; il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose o non religiose include il diritto a rifiutare qualsiasi*

*intromissione indebita nella loro educazione da parte di soggetti statali o non statali che contrasti con le loro convinzioni religiose o non religiose; gli orientamenti dovrebbero sottolineare questi aspetti relativi alla libertà di religione o di credo, nonché garantire la laicità dell'istruzione pubblica, mentre le delegazioni dell'UE dovrebbero intraprendere azioni appropriate in risposta alle violazioni di tale principio;*

### **Norme sociali e familiari**

- *l'UE dovrebbe prestare particolare attenzione alla discriminazione fondata sulla religione o sul credo nelle norme sociali o familiari dei paesi terzi, tra l'altro nel contesto del diritto al matrimonio e del diritto alla custodia dei figli; Diritto all'obiezione di coscienza"*

### **SECONDA CONCLUSIONE**

Mentre la Risoluzione UE conferma in modo chiaro e lineare quanto affermato dal 1984, senza stupire il buon senso procede in questa linea ribadendo che il diritto inderogabile della famiglia ad esercitare liberamente la propria responsabilità educativa giunge sino a definire che questa non deve arrestarsi neanche di fronte al proprio credo. Recita testualmente così: *"il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose o non religiose include il diritto a rifiutare qualsiasi intromissione indebita nella loro educazione da parte di soggetti statali o non statali che contrasti con le loro convinzioni religiose o non religiose; gli orientamenti dovrebbero sottolineare questi aspetti relativi alla libertà di religione o di credo, nonché garantire la laicità dell'istruzione pubblica, mentre le delegazioni dell'UE dovrebbero intraprendere azioni appropriate in risposta alle violazioni di tale principio".*

*Nella logica di chi ha già garantito la libertà di scelta educativa alla famiglia che ne ha il dovere, se dal 1984 ad oggi ha favorito il pluralismo educativo (individuando in questo oltre che una fonte di eccellenza per il sistema scolastico, anche un risparmio interessante) non dice: "se la scuola pubblica non ti va bene e scegli una privata confessionale, pagatela".*

*Ci giunge in questo scenario l'AUDIZIONE DELL'ON. MINISTRO CARROZZA davanti alle Commissioni riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche. Un'audizione che ci fa ben sperare che si possa auspicare una azione che interessi il nostro sistema scolastico di istruzione in un processo di continuità.*

*Siamo consci che le difficoltà e le urgenze sono molte ma è opportuno non cedere alla tentazione di soluzioni dal fiato corto che, se intervengono sul contingente, non riescono comunque ad incidere realmente costruendo un futuro. Occorrono interventi duraturi, incisivi ma che ci vedono collocati a monte. Non possiamo restare a valle compiendo una serie di azioni che tentano disperatamente di purificare l'acqua a valle ma occorre agire a monte e da lì l'acqua scenderà pulita.*

*Si invoca il coraggio di scelte unitarie e armoniose di chi sa che non possiamo pensare di risolvere il problema con la medesima logica che lo ha prodotto. Dobbiamo agire a monte.*

**Rileggiamo così la REPLICA dell'ON. SIG. MINISTRO Maria Chiara CARROZZA davanti alle Commissioni riunite (VII) del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche (che si allega nel suo testo integrale)**

Un documento interessante ma che ci auguriamo non si allontani dalla logica come sopra esposta e chiaramente presente dell'Audizione del Ministro Carrozza. Riportiamo alcuni passaggi della **REPLICA** e una richiesta.

Gli elementi e le urgenze che emergono dalla Replica sono conseguenti alle azioni ben espresse sopra. Occorre partire da lì per ottenere come risultato la soluzione alle emergenze e ai dissesti di un sistema scolastico troppo spesso bistrattato con la confusione.

***“Mi impegnerò affinché, come già sta accadendo, le politiche per l’istruzione, la ricerca e l’università siano sempre di più al centro dell’agenda del Governo.***

***Questo sarà tanto più vero, quanto più ciò avverrà in sinergia con voi. Il ruolo del Parlamento è essenziale e centrale se vogliamo davvero superare gli anni che abbiamo alle spalle. Dalla crisi usciremo ed usciremo più forti se coglieremo questa fase come un’opportunità: l’opportunità di invertire la rotta. Da un lato il Ministero deve essere ancora più virtuoso, dall’altro serve essere consapevoli che anche nel breve, occorrono segnali di discontinuità netti in termini di risorse investite.***

***Puntare sulla scuola e sull’Università, anche come ascensori sociali, rafforzare la presenza delle istituzioni formative nelle aree deboli del paese, significa per me incidere in profondità nel tessuto sociale.***

***La scuola, in particolare, dovrà essere sempre di più l’infrastruttura civile che simboleggia l’unità nazionale e diventa il presidio democratico per formare la società del domani.***

***La scuola che io amo è la scuola della libertà, la scuola che abitua al confronto, che aiuta i giovani ad imparare a rispettare gli altri, che aiuta a conoscere le istituzioni e a credere in esse, che abitui alla cultura della legalità, che formi i cittadini del domani.”***

***Parole che aprono il cuore e la mente alla speranza che davvero sia sempre più vicina la prospettiva delle riforme serie e complete in perfetta continuità. La discontinuità sia solo verso i limiti superandoli, come saggiamente dice il Ministro.***

***“Avvierei questa mia replica ricordando talune prime misure che avevo auspicato e che sono contenute nel decreto legge n. 69/2013 (cd. “Decreto legge del Fare”).***

***1) il finanziamento straordinario di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, nell’ambito degli investimenti immobiliari INAIL (art. 18, comma 8): su questi proporrò che le risorse siano destinate prevalentemente alla messa in sicurezza degli edifici; che è un problema annoso, come ogni evento sismico tristemente ci ricorda;***

***2) una serie di interventi diretti allo sviluppo del sistema paese mediante : il rafforzamento della ricerca fondamentale nelle università e negli enti pubblici di ricerca;***

**3) l'incremento delle facoltà assunzionali delle Università e degli Enti di Ricerca per l'anno 2014, da 20% rispetto al numero e alla spesa corrispondente al personale cessato al 50% (art. 58);**

**4) il finanziamento (5 Milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015) di "borse di mobilità", da destinare a studenti che abbiano conseguito risultati scolastici eccellenti e che intendono iscriversi al primo anno di corsi universitari presso università site in regioni diverse da quelle di residenza (art. 59);**

**5) la semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di attribuzione delle risorse. A tal fine si sono unificati in unico fondo le risorse attualmente destinate al finanziamento ordinario delle università (FFO) alla programmazione triennale del sistema, ai dottorati, e agli assegni di ricerca"**

Il ministro procede rispondendo alle emergenze che vengono sottoposte dalla VII commissione che sono:

#### **DISPERSIONE SCOLASTICA**

*"Quanto all'istruzione, come ricorderete e come da alcuni di voi ripreso negli interventi, ho ribadito l'importanza di una politica di lungo respiro per contrastare la **dispersione scolastica e favorire l'inserimento e la partecipazione di tutti i bambini e ragazzi.**"*

#### **INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI**

*Va anche notato che le scuole ci segnalano una pluralità di diverse competenze nella nostra lingua la quale – ricordiamolo – è lingua veicolare per ogni disciplina e ha una complessità maggiore come lingua di apprendimento di quanto abbia come lingua della socialità infantile e adolescenziale. Del resto, va pure sottolineato che vi sono molte buone pratiche in questo campo. Siamo proficuamente passati, in un decennio, dall'accogliere*

*50 mila all'includere 800 mila bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana. Una riflessione da parte di tante scuole sulle pratiche positive di questo decennio ci suggerisce che uno specifico investimento va compiuto nella formazione dei docenti sia per quanto riguarda le tecniche di insegnamento, che per quanto riguarda la valorizzazione dell'apporto dei bambini e i ragazzi stranieri possono dare in termine di lingue e culture diverse e come parti integranti la nostra comunità nazionale. "*

#### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

*"Alcuni degli interventi hanno posto con forza il problema delle scuole dell'infanzia che, come è noto, è rivolta ai bambini di età tra i tre e cinque anni. In base alla disciplina vigente l'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso. I bambini attualmente iscritti sono circa 1 milione e 650 mila, di cui il 60% in scuole statali e circa il 40 % in scuole paritarie (comunali e a gestione privata). Gli organici dei docenti di scuola dell'infanzia, nel corso degli ultimi anni, non hanno subito particolari riduzioni. Infatti, i posti sono stati incrementati, sia pure lievemente, e sono passati da 80.854 dell'a.s. 2008/09 a 81.352 dell'a.s. 2012/13 registrando un aumento di 498 posti che hanno consentito di garantire l'accesso alle ulteriori scuole statali a 8000 bambini; in più per il prossimo anno scolastico è stato previsto un incremento*

di circa 300 posti in organico di diritto. Alle sezioni tradizionali di scuola dell'infanzia si aggiungono, dall'anno scolastico 2007/2008, anche le cosiddette "sezioni primavera", per bambini della fascia di età 24-36 mesi, previste dalla legge n. 296/2006. Per il funzionamento delle sezioni primavera e la loro espansione sul territorio il Ministero ha previsto uno stanziamento di 12 milioni di euro per il triennio 2013-2015, ma, come vi ho già comunicato, ho l'intenzione di richiedere un incremento a 20 milioni a partire dall'anno 2015. Attualmente circa 25 mila bambini sono inseriti in sezioni primavera. Pertanto, ritengo sia necessario:

1) sviluppare la capacità degli ITS di intercettare l'insieme potenziale dell'offerta verticale di filiera dell'istruzione tecnica come scuole speciali di tecnologia, di connettersi alle reti per la ricerca industriale, di realizzare interventi formativi nell'ambito di filiere complementari attraverso la interconnessione tra filiere formative, filiere protettive, cluster tecnologici, poli tecnologici, anche con la partecipazione delle amministrazioni centrali competenti per materia;

2) avviare, in collaborazione con il Ministero del lavoro, progetti pilota attraverso accordi con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, ai fini della loro riconversione e riqualificazione professionale con riferimento all'innovazione tecnologica;

3) proseguire nella collaborazione con le istituzioni competenti per realizzare tirocini all'estero allo scopo di formare tecnici superiori con solite competenze riferite all'internazionalizzazione dei mercati;

4) avviare progetti pilota, di concerto con il Ministero del lavoro e le Regioni interessate, per realizzare progetti di apprendistato di terzi livello, a partire dalle filiere considerate prioritarie per lo sviluppo del territorio.

Tutti questi interventi e quelli già varati, come dicevo, vanno proprio nella direzione dell'alternanza scuola -lavoro, su cui mi sensibilizzava il Senatore Liuzzi."

## **RECLUTAMENTO DEI DOCENTI**

Al riguardo, cercherò di fare chiarezza sinteticamente su alcuni punti specifici evidenziati:

1) il concorso per docenti è stato indetto in base alle norme del T.U. scuola, in quanto normativamente era l'unica scelta possibile. Infatti, il riordino della disciplina per il reclutamento del personale docente, previsto dalla delega di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 244/2007, va avviato a valle di una riflessione che deve coinvolgere il mondo della scuola e di una specifica sessione con Voi.

2) Al concorso per docenti non hanno potuto partecipare coloro che stanno seguendo il TFA ordinario non per una scelta discrezionale dell'amministrazione, ma perché imposto dalla normativa vigente (che fissa al conseguimento della laurea entro l'anno accademico 2001-2002, lo sbarramento temporale per la partecipazione al concorso di coloro che fossero privi dell'abilitazione all'insegnamento). Naturalmente questo ha escluso soggetti che, laureatisi dopo tale data, stanno oggi frequentando la prima edizione del tirocinio formativo attivo avviato nel 2012.

3) Per quanto riguarda la necessità di abbassare l'età media del personale docente, sono ben consapevole del dato, peraltro nei giorni scorsi confermato dall'ultimo rapporto dell'OCSE "Education at glance", che vede un'età media di 50 anni. Al riguardo segnalo che, tra i

*candidati ammessi alla prova scritta dell'ultimo concorso, che ha visto 320 mila partecipanti, l'età media dei candidati è di 38 anni. Ovviamente so bene che il concorso non è la panacea di tutti i problemi e non mi sfuggono le difficoltà di coloro che attendono lo scorrimento delle lunghissime graduatorie "ad esaurimento" e di coloro che non hanno mai smesso di sperare in un posto fisso nella scuola. Così come non mi sfugge la difficoltà della coesistenza di una modalità diversa di reclutamento. In molti interventi viene posto l'accento sulla necessità di avviare il Sistema nazionale di valutazione delle scuole, che si qualifichi come infrastruttura, in posizione di terzietà, di sostegno al miglioramento del servizio scolastico e al miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti. Ribadisco che coglieremo l'opportunità dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sul sistema di valutazione per avviare un ampio confronto con il mondo della scuola sulle modalità di funzionamento del sistema nazionale di valutazione con l'obiettivo di implementare un sistema che serva al mondo della scuola e alle istituzioni pubbliche, soprattutto per migliorare le prestazioni del nostro sistema informativo. In particolare, come già sottolineato nel mio precedente intervento e come puntualizzato dall'On. Coscia, sono intenzionata ad andare avanti sulla strada di un sistema di valutazione che possa portare ad una reale valorizzazione della professione del personale scolastico e soprattutto che sia strumento di supporto all'attuazione dell'autonomia delle scuole."*

Molto interessante questo passaggio che accenna all'autonomia scolastica, alla valutazione della scuola, al pluralismo educativo. E' altrettanto importante però ribadire che queste sono azioni, percorsi, strumenti che ci vedono a valle individuando soluzioni al contingente (come l'investimento nella formazione professionale, il superamento della dispersione scolastica, l'investimento nel collegamento cultura - lavoro) ma che devono necessariamente essere collegati alle soluzioni a monte che sintetizzeremo così:

- a) reale riconoscimento della responsabilità educativa alla Famiglia consentendone il libero esercizio
- b) uno Stato garante del pluralismo educativo che lo favorisce superandone ogni ostacolo economico

Queste due semplici quanto verificate azioni produrranno:

- a) un sistema scolastico di Istruzione e Formazione di alta qualità formativa
- b) libera concorrenza tra le scuole che compongono il sistema nazionale di istruzione, garantita da uno Stato garante-controllore che innalzerà la qualità e la diversificazione dell'offerta formativa
- c) un sistema scolastico nazionale che investe nella professionalità della classe docente e nella preparazione degli studenti.
- d) un sistema scolastico che liberando risorse alla morsa dello spreco può destinarle alla formazione di qualità, al tirocinio all'estero, al collegamento scuola lavoro.

Tutto ciò sarà possibile attraverso lo strumento della Regola d'Oro, cioè l'Accreditamento che vede la Scuola che può esercitare la propria autonomia in una tutela degli aspetti oggetto di verifica di uno Stato garante.

## **Un auspicio finale**

Il Ministro On. Carrozza, che dal suo insediamento ci ha fatto sperare in un sistema scolastico di istruzione e formazione integrato anche per l'Italia, possa compiere azioni che, con una logica tutta nuova, agiscano non più a valle ma a monte, individuando quelle azioni così semplici, eppure così osteggiate, che restituiscano alla Famiglia la libertà di scelta educativa.

E' giunto il tempo delle azioni al servizio della civitas.

*Come evidenziava Aldo Moro nella seduta pomeridiana del 22 aprile 1947 "Tutto ciò ci ha in qualche modo distratti dal nostro obiettivo, forse anche un po' per colpa nostra; e vorrei, con tutta sincerità, domandare perdono all'Assemblea, se da parte nostra, anche per necessità polemica, è stato accentuato questo dissidio e si è trascurato un problema che dovrebbe trovarci tutti egualmente concordi, il problema della scuola senza qualificazioni, della scuola nella quale rioffriamo veramente ogni nostra speranza, perché quando siamo di fronte alla scuola, veramente si accende o si riaccende la speranza. Pensiamo in questo momento, al di là delle necessità contingenti del dibattito, alla sorte della scuola in Italia; pensiamo a quello che essa può rappresentare per la ricostruzione spirituale del nostro paese, ai mezzi più opportuni, nella maggior concordia possibile degli spiriti, perché la scuola sia quella che deve essere, quella che vogliamo, con ferma volontà, che sia".*

Ringrazio di cuore per aver scelto di leggere questo documento sino a questo auspicio che diviene auspicio di un confronto che ci veda collocati insieme al servizio della Famiglia e della nostra società civile.

Con profonda riconoscenza.

Milano, 1 luglio 2013

Suor Anna Monia Alfieri

È arrivato il momento di allinearsi all'Europa. Il riconoscimento effettivo del diritto alla libertà d'educazione non è un attacco alla scuola pubblica, ma è la realizzazione di una scuola realmente pubblica, cioè di tutti.

***Diritto:*** Libertà di scelta della famiglia

+

***Welfare sociale:*** Autonomia e libertà della scuola

=

**SISTEMA SCOLASTICO**

**UNIONE EUROPEA**

***Diritto:*** Libertà di scelta della famiglia italiana  
***RICONOSCIUTO MA NON TUTELATO***

+

***Welfare sociale:*** Autonomia e libertà della scuola ***IMPEDITA***

=

***SISTEMA SCOLASTICO***

***SIAMO  
UN'INTERESSANTE  
ECCEZIONE IN  
EUROPA***